



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 5305 del 4 maggio 2017 (Numero RG 15317/2016) che ha imposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dal sig. BOTTINO Santo, si espone quanto segue.

Il sig. BOTTINO Santo ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro dalla graduatoria della procedura di cui si tratta, il sig. BOTTINO, dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stato sottoposto dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dalla procedura in questione, con decreto n. 687 del 21 ottobre 2016.

Il sig. BOTTINO ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, per l'annullamento del detto decreto di esclusione n. 728 del 26 ottobre 2016, per l'annullamento del verbale della Commissione medica n. 17 del 4 ottobre 2016, contenente il giudizio di non idoneità psicofisica del sig. BOTTINO, per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, collegato e/o consequenziale nonché per il riconoscimento del suo diritto alla immediata riammissione, alla procedura selettiva di cui si tratta.

Il sig. BOTTINO, da un lato, lamenta l'illegittimità del decreto di esclusione in quanto ritiene che la patologia riscontrata nei suoi confronti da parte della Commissione medica concorsuale non rientri fra quelle contemplate dal D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008, quali cause di inidoneità all'accesso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da un altro lato il sig. BOTTINO sostiene, comunque di non essere affetto dalla patologia riscontrata nei suoi confronti dalla Commissione medica, che sarebbe, quindi frutto di un errore diagnostico.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 4 maggio 2017, n. 5305, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.